



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (nel seguito: PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima");

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri" e in particolare l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "Ministero della Transizione Ecologica" in "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 settembre 2020 che, in attuazione di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (nel seguito. decreto-legge 162/2019), ha individuato una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo di potenza complessiva non superiore a 200 kW, e le relative modalità di accesso;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla*

preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE" (nel seguito: decreto legislativo n.199 del 2021), e, in particolare il Titolo IV *"Autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete"*, Capo I, che disciplina le configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili;

VISTO, altresì, l'art. 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che disciplina la *"Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia"* con il quale sono aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW, sulla base dei criteri direttivi espressamente previsti del medesimo decreto;

VISTO l'art. 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021 che regola gli *"Autoconsumatori di energia rinnovabile"* individuando le condizioni e le modalità con le quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile, nonché le modalità e le condizioni per divenire autoconsumatori collettivi;

VISTO l'art. 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che disciplina le *"Comunità energetiche rinnovabili"* stabilendo le condizioni e le modalità al ricorrere delle quali i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili;

VISTO l'art. 32 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che definisce le *"Modalità di interazione con il sistema energetico"* in cui si individuano i diritti dei clienti finali organizzati nelle configurazioni di autoconsumo ovvero di comunità energetiche rinnovabili e, in particolare del comma 3 che stabilisce che l'ARERA adotti i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del Capo I, titolo IV del decreto legislativo n. 199 del 2021;

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 727/2022/R/EEL del 27 dicembre 2022 *"Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell'autoconsumo diffuso. Approvazione del testo integrato autoconsumo diffuso"* in materia di comunità energetiche rinnovabili, comunità energetiche dei cittadini, gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, autoconsumatori individuali di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta, autoconsumatori individuali di energia rinnovabile "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione, clienti attivi "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione;

VISTO il comma 4 del sopra richiamato articolo 32, che prevede che fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 162/2019;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante *"Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"* e s.m.i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014 (nel seguito: DM 24 dicembre 2014);

CONSIDERATO che la materia degli sbilanciamenti imputabili agli impianti da fonti rinnovabili è oggetto di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

VISTO l'articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante *"Misure urgenti in materia di*

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che la durata dell'incentivo riconosciuto alla produzione da fonti rinnovabili deve essere coerente con le disposizioni per l'ammortamento contabile degli impianti, di cui all'articolo 2426, comma 2, del codice civile, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fiscale;

RITENUTO di definire, in sede di prima applicazione, incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (d'ora in avanti GBER);

VISTO lo schema di Regolamento (UE) della Commissione in corso di approvazione *“recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato”*;

VISTO in particolare il punto 34 del soprarichiamato schema di Regolamento che modifica l'articolo 43 del GBER prevedendo *“Aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno rinnovabile in piccoli progetti e delle comunità di energia rinnovabile”*;

VISTO altresì il punto (48) dello schema di Regolamento che prevede che il paragrafo 3 bis dell'articolo 58 del GBER è sostituito dal seguente: *“3 bis. Gli aiuti individuali concessi tra il 1° luglio 2014 e [data di entrata in vigore della presente modifica] in base alle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento della concessione dell'aiuto sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti individuali concessi prima del 1° luglio 2014 in base alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9, applicabili prima o dopo il 10 luglio 2017, prima o dopo il 3 agosto 2021 o prima o dopo [data di entrata in vigore della presente modifica], sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato”*;

VISTO, inoltre, il punto (49) dello schema di Regolamento che modifica l'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 651/2014, prevedendo che il Regime Generale di Esenzione si applica fino al 31 dicembre 2024;

VISTO il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l'articolo 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l'articolo 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi, nonché la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH, “Do no significant harm”)*;

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di *“Registro nazionale degli aiuti di Stato”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*;

CONSIDERATO l'esito della consultazione pubblica sulla proposta di regolamentazione, avviata il 28 novembre 2022 sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica terminata il 12 dicembre 2022;

CONSIDERATO che risultano rispettate le condizioni previste dal combinato disposto degli articoli del regolamento (UE) n. 651/2014 così come modificati dallo schema di regolamento in corso di approvazione recante *“modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato”*;

RITENUTO quindi, per il presente aiuto, di procedere con urgenza alla disciplina degli incentivi degli incentivi per la condivisione dell'energia di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 199/2021 attraverso la comunicazione ai sensi del predetto schema di regolamento in corso di approvazione recante *“modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato”*;

Decreta

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, delle Comunità di energia rinnovabile e delle configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo volto a perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti al funzionamento per la promozione delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo.
3. Il presente decreto si applica fino al 31 dicembre 2024, ovvero, fino alla data in cui è raggiunto un contingente di potenza finanziata pari a 300 MW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2024.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo n.199 del 2021 e le pertinenti definizioni di cui di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione Arera 727/2022/R/EEL del 27 dicembre 2022 integrate con le seguenti definizioni:
 - a) *“Impianto alimentato da fonti rinnovabili”*: insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:
 - i. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;

- ii. i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi;
- b) “Potenza nominale di un impianto”: somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034; vale, inoltre, la seguente eccezione:
 - i. per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui alla lettera b);
 - ii. per gli impianti fotovoltaici la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;
 - c) “Data di entrata in esercizio di un impianto”: data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10 (nel seguito: GAUDI);
 - d) “Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza”: sistemi che prevedono l'autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, ovvero utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto legislativo n.199 del 2021;
 - e) “Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili”: sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
 - f) “Comunità energetiche rinnovabili”: sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n.199 del 2021;
 - g) “Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile - CACER”: l'insieme delle configurazioni di cui alle lettere e), f) e g), che utilizzando la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili e che possono accedere agli incentivi di cui al presente decreto;
 - h) “Produzione netta di un impianto”: è l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l'immissione nella rete elettrica diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica, espressa in MWh;

- i) “Potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili”: intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sull’impianto volte ad ottenere un aumento della potenza tramite la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché l’energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato sulla Misura Elettrica dell’ARERA;
- l) “Tariffa spettante”: è la tariffa effettivamente attribuita all’impianto, calcolata sulla base di quanto stabilito dall’allegato 1;
- m) “Ministero”: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

Art. 3

(Soggetti beneficiari e requisiti per l’accesso agli incentivi)

1. I soggetti beneficiari sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile – CACER.

2. Accedono all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni di cui al comma 1 e che rispettano i seguenti requisiti:

- a) la potenza nominale massima, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
- b) l’avvio lavori per la realizzazione degli impianti è successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile nell’ambito delle quali operano gli impianti che accedono agli incentivi di cui al presente decreto, sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
- d) le CER devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda;
- e) gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- f) possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all’articolo 8 del presente decreto).
- g) gli aiuti al funzionamento concessi ai sensi del presente decreto non possono superare i 20 milioni di EURO per impresa per progetto;

3. Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto:

- a) agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione del presente Decreto. Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori;
- b) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese

non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;

- c) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- d) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

4. I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al presente decreto possono rinunciare prima del termine del periodo di diritto; in tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione degli incentivi fruiti fino al momento di esercizio dell'opzione. Il diritto all'esercizio di tale opzione è condizionato alla verifica da parte del GSE dell'avvenuta restituzione.

Art. 4

(Determinazione delle tariffe incentivanti e periodo di diritto)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la quota di energia condivisa nell'ambito delle CACER attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria ha diritto ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio, calcolata sulla base dell'Allegato 1.

2. L'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del soggetto titolare dell'impianto, con facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.

3. Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero da fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.

4. Per i potenziamenti di impianti esistenti gli incentivi di cui al presente decreto si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

5. Il GSE provvede ad erogare le tariffe incentivanti di cui al presente Titolo congiuntamente al corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA con deliberazione 727/2022/R/EEL del 27 dicembre 2022.

6. La tariffa spettante resta ferma per l'intero periodo di diritto agli incentivi.

Art. 5

(Procedure per l'accesso agli incentivi)

1. La domanda di accesso alle tariffe incentivanti è presentata entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti.

2. I soggetti referenti delle CACER presentano la domanda di accesso alle tariffe incentivanti esclusivamente tramite il sito www.gse.it. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti di accesso di cui all'articolo 3, sulla base di quanto stabilito dalle regole operative di cui all'articolo 8.

3. La mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 1 comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva.

4. Il GSE, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dalla comunicazione di cui al comma 1, accerta la completezza della documentazione trasmessa ed attribuisce la tariffa spettante.

5. La concessione degli aiuti è subordinata alla approvazione dello schema di regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Art. 6

(Cumulabilità degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui al presente Titolo sono cumulabili esclusivamente con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%. In tal caso, la tariffa è calcolata secondo le modalità di cui all'allegato 1 e comunque entro i limiti dell'intensità massima prevista all'articolo 3 comma 1 lettera g).

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 119, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, le tariffe incentivanti non si applicano all'energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché l'obbligo di cessione secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui al predetto articolo 119, comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Art. 7

(Verifica preliminare di ammissibilità)

1. Il referente della CACER può richiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del presente decreto. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l'accesso agli incentivi.

2. Il GSE esamina i progetti presentati con l'istanza di cui al comma 1 e ne dà comunicazione all'interessato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La comunicazione di cui al comma 2 reca, ove ne ricorrano le condizioni, un parere preliminare positivo per l'ammissibilità del progetto al meccanismo incentivante di cui al presente decreto, ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.

4. Resta fermo che il diritto di accesso agli incentivi e ai contributi in conto capitale è valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l'istanza di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 8

(Regole operative)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto.

2. Le regole operative di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:

- a) i modelli e i requisiti per le richieste di accesso alla tariffa incentivante, in modo tale che il soggetto richiedente sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di compilazione, nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) le modalità di presentazione delle richieste di verifica preliminare di conformità di cui all'articolo 7;
- c) i requisiti costruttivi, prestazionali e di tutela ambientale cui devono conformarsi gli impianti, anche al fine di rispettare il principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH);
- d) i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante;
- e) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
- f) i requisiti delle configurazioni ammissibili;
- g) le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all'erogazione degli incentivi spettanti, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- h) le modalità operative con le quali è verificato il rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 199 del 2021, in materia di artato frazionamento delle iniziative;
- i) le modalità con le quali si provvede alle verifiche e ai controlli;
- j) le modalità operative di gestione del regime transitorio del DM 16 settembre 2020.

3. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il GSE avvia la piattaforma per l'invio delle richieste di accesso all'incentivo.

Art. 9 (*Monitoraggio*)

1. Il GSE pubblica con cadenza semestrale un bollettino informativo sulla diffusione delle configurazioni di cui al presente decreto.

2. Il GSE svolge le attività di monitoraggio previste dall'articolo 33 e 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto, analizza altresì i costi delle tecnologie e delle materie prime riscontrabili sul mercato, tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio nonché delle eventuali variazioni dei costi delle materie prime e dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione. I predetti dati sono trasmessi annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Svolge altresì le attività rendicontative in capo al soggetto attuatore in conformità con le prescrizioni della Circolare RGS 9/2022 e del Sistema di Gestione e Controllo adottato dal Ministero.

3. Il rapporto di cui al comma 2 tiene conto delle risultanze del monitoraggio svolto da RSE ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 199 del 2021.

4. Qualora dalle analisi di cui ai commi 2 e 3, risulti che il livello di aiuto previsto dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 199 del 2021, sono aggiornati i valori delle tariffe incentivanti di cui all'Allegato 1. Tali eventuali modifiche si applicano decorsi sessanta giorni dall'adozione delle modifiche stesse.

5. I beneficiari degli incentivi di cui al presente decreto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui ai precedenti commi, pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.

6. Il GSE aggiorna e rende pubbliche sul proprio sito internet in un apposito contatore, le informazioni sul contingente disponibile, di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 16 settembre 2020 è abrogato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La concessione degli aiuti è subordinata alla approvazione dello schema di regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

3. Il presente decreto, di l'Allegato è parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Gilberto Pichetto Fratin

Allegato 1: Calcolo della tariffa premio spettante da applicare all'energia condivisa incentivabile

1. Calcolo della tariffa premio

La tariffa premio spettante è determinata sulla base della presente formula:

Tip: $50 * [1+(E_{ic}/E_i)^2]$

E_{ic}: energia immessa in rete e condivisa avente diritto

E_i: energia netta immessa in rete

dove E_i è il minimo tra la produzione netta di energia elettrica e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete.

La somma della tariffa premio più il prezzo dell'energia non può eccedere il valore di 200 €/MWh.

2. Applicazione delle decurtazioni nel caso di contribuzione in conto capitale

Nei casi di cui è prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale, la somma della tariffa premio più il prezzo dell'energia non può eccedere il valore di 100 €/MWh.